


Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561



**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorre la docente **Ponticelli Concetta** nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 25/02/1962 e residente in Napoli alla via V Giambattista Marino n. 2 Is. 4, C.F. PNT CCT 62B65B905X, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.10 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;
- b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 431 con punti 70.20;

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Napoli clo
Segreteria TAR
delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Concetta Ponticelli
Tor e
Pasquale Marotta

c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale è stata ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, relativamente ai titoli culturali ella dichiarava i seguenti titoli:

Titolo di ammissione - diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne con voto 110/110;

n. 1 Corso di Perfezionamento post-lauream in "Metodi della valutazione scolastica" di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti) conseguito presso l'Università Degli Studi di Roma TRE nell'a.a. 1992/93;

n. 2 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, e segnatamente:

- 1) Corso Punto Edu Neoassunti, seguito presso l'Istituto Comprensivo Statale - S.M. "A Casanova" di Napoli, nell'a.s. 2006, di 41 ore, in qualità di discente;**
- 2) Corso IRSEF-IRSED sul profilo professionale del dirigente scolastico, frequentato dal 19/01/2011 all'11/07/2011, della durata di 39 ore.**

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con DDG AOODRCA/R.U n. 13599 del 6 ottobre 2011, veniva integrata con altri componenti, formando, così, una Commissione base e tre sottocommissioni.

In data 20/01/2012, con verbale n. 12, la Commissione Giudicatrice, costituita Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, ed integrata con la nomina di altri componenti, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, elaborava i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale, con relativa griglia di valutazione.

In seguito, la commissione procedeva alla correzione degli elaborati.

Successivamente, in data 30 ottobre 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, ove la ricorrente risultava utilmente inserita.

A seguito di ciò, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del bando di concorso, la ricorrente ha presentato le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative ai titoli già dichiarati in occasione delle dichiarazioni dei titoli.

In data 07 gennaio 2013, sono iniziati gli orali dei candidati ammessi con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012.

Successivamente, gli orali sono stati sospesi in ottemperanza di alcune ordinanze del TAR Campania - Napoli, che hanno accolto le domande cautelari proposte da alcuni docenti non ammessi alla prova orale del concorso in esame.

Successivamente, in data 3 ottobre 2013, sono riprese le prove orali.

In data 7/12/2013, la ricorrente ha sostenuto, con esito positivo, la prova orale.

Di recente, con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, ha disposto l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

La ricorrente, nel prendere visione della graduatoria generale di merito ha riscontrato la mancata attribuzione di ulteriori **punti 1,10** per titoli culturali.

Nel dettaglio le sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

punti 43 per la prova scritta;

punti 25,00 per la prova orale;

punti 2,10 per titoli culturali;

punti 0,10 per titoli di servizio e professionali;

punteggio totale 70,20.

Ebbene, in merito alla valutazione dei titoli culturali, occorre rilevare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,10, per complessivi punti 3,20.

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria generale di merito, la ricorrente, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 27/12/2014, ha presentato formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, il suddetto reclamo non ha sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 431, con punti 70,20.

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, ella si collocherebbe al posto n. 377, con punti 71,30.

Pertanto, si consideri che la graduatoria impugnata non indica nel dettaglio il punteggio attribuito ai vari titoli culturali dichiarati dalla ricorrente.

Pertanto, nei seguenti motivi di ricorso, si analizzeranno tutti i titoli culturali dichiarati.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli:

- Titolo di ammissione - diploma di laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne con voto 110/110;

n. 1 Corso di Perfezionamento post-lauream in "Metodi della valutazione scolastica" di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti) conseguito presso l'Università Degli Studi di Roma TRE nell'a.a. 1992/93;

n. 2 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, e segnatamente:

- 1) **Corso Punto Edu Neoassunti**, seguito presso l'Istituto Comprensivo Statale - S.M. "A Casanova" di Napoli, nell'a.s. 2006, di 41 ore, in qualità di discente;
- 2) **Corso IRSEF-IRSED sul profilo professionale del dirigente scolastico**, frequentato a Napoli dal 19/01/2011 all'11/07/2011, della durata di 39 ore.

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:

"TITOLI CULTURALI

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -

(fino ad un massimo di punti 3,00)

votazione fino a 104/110 punti 1,00

votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50

votazione 110/110 punti 2,00

votazione 110/110 con lode punti 3,00

2. Altri titoli culturali (1)

...

*f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo. **punti 1,00;***

*g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente (fino ad un massimo di punti 0,50) **punti 0,10;***

Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".

Ora passando in rassegna i titoli dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- **Punti 2,00** per il Titolo di ammissione - diploma di laurea in **Lingue e Letterature Straniere Moderne** con voto 110/110;
- **Punti 1,00** per il Corso di Perfezionamento post-lauream in "Metodi della valutazione scolastica" di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti) conseguito presso l'Università Degli Studi di Roma TRE nell'a.a. 1992/93;
- **Punti 0,20** per i 2 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore.

Tuttavia, considerato che la graduatoria impugnata non indica nel dettaglio il punteggio attribuito ai vari titoli culturali dichiarati dalla ricorrente, al fine di rendere maggiormente intellegibile il diritto della ricorrente alla valutazione dei suddetti titoli, si indicheranno, di seguito, le ragioni per le quali appare dovuta la valutazione degli stessi.

A) SUL TITOLO DI AMMISSIONE

Sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

B) ALTRO MASTER, DIPLOMA O ATTESTATO DI CORSO DI SPECIALIAZZIONE O DI PERFEZIONAMENTO, CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO, DI DURATA ANNUALE CORRISPONDENTE A 1.500 ORE E 60 CREDUTI CON ESAME INDIVIDUALE FINALE (SI VALUTA UN SOLO TITOLO).

Relativamente al Corso di Perfezionamento post-lauream in "Metodi della valutazione scolastica", dichiarato dalla ricorrente occorre rilevare che lo stesso era di durata annuale ed è stato conseguito presso l'Università Degli Studi di Roma TRE nell'a.a. 1992/93.

L'attestato di perfezionamento è stato conseguito a seguito di esame finale individuale.

Tuttavia, occorre precisare che il citato titolo è stato conseguito prima dell'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU).

Invero, solo con il D.M. 509/99 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei - sono stati introdotti i crediti formativi universitari.

Ad ogni buon conto, ciò che rileva è la circostanza che il corso suddetto era di durata annuale e, quindi, lo stesso va equiparato ad un corso di perfezionamento da 1500 ore e 60 CFU ex D.M. 509/99.

Invero, l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (modificativo del precedente d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ha previsto, al comma 1, che a ciascun credito formativo universitario corrispondano 25 ore di "impegno complessivo" per studente e, al comma 2, che "la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Ragion per cui, essendo il corso di perfezionamento seguito dalla ricorrente di durata annuale, corrisponde ad un corso di 60 CFU.

Pertanto, se ad ogni CFU corrispondono 25 ore di "impegno complessivo", il corso seguito dalla ricorrente è pari a 1500 ore. Infatti, 25 ore x 60 (CFU previsti per il corso annuale) = 1500 ore.

Si rammenta, inoltre, che il corso suddetto prevedeva la frequenza alle attività didattiche e il superamento del colloquio finale.

A ciò si aggiunga che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto nell'anno 2014 il giorno 26 del mese di febbraio, nell'allegato D, alla lettera E), riconosce la valutabilità dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti delle università statali ovvero dal D.P.R. n. 162/82, al pari dei corsi di perfezionamento conseguiti ai sensi del decreto n. 509/99, riconoscendo ad entrambi lo stesso punteggio.

Pertanto, sebbene attinente alla mobilità del personale scolastico, si tratta di un'equiparazione espressamente riconosciuta dal MIUR resistente e, quindi, apparirebbe oltremodo illogico negare tale equiparazione nella procedura concorsuale per cui è causa.

Diversamente opinando di configurerebbe una evidente contraddittorietà tra più atti della P.A., censurabile per eccesso di potere.

Da quanto detto, appare evidente che il Corso annuale di Perfezionamento in "Metodi della valutazione scolastica" dichiarato dalla ricorrente va valutato nella misura di un punto (1,00) ai sensi del punto 2, lettera f) della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso.

C) PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, DELLA DURATA DI NON MENO DI 20 ORE, IVI COMPRESI I PERCORSI FORMATIVI MIRATI ALLA CONOSCENZA DI COMPETENZE INFORMATICHE COMPROVATE DALL'OTTENIMENTO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE DI TIPO: ECDL - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST - IC3 - MCAS - EIPASS - ICL - P.E.K.I.T".

a) Relativamente al corso di formazione, **Puntoedu Neoassunti**, occorre rilevare che lo stesso è stato seguito presso l'Istituto Comprensivo Statale - S.M. "A Casanova" di Napoli, nell'a.s. 2006/2007.

Tale corso aveva la durata di 41 ore, ed è stato seguito in qualità di discente.

Il corso **Puntoedu Neoassunti** è organizzato dall'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (Indire) (ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione) ed è rivolto a tutti i docenti neoassunti.

L'offerta didattica si articola nelle seguenti aree tematiche: Valutazione, Contesti di vita e relazioni, Tecnologie e didattica, Lingua straniera, Europa ed interculturale, Disabilità e disagio scolastico, Approfondimenti disciplinari.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto organizzato "da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)".

Pertanto, appare evidente che tale corso di formazione risulta essere pertinente alla tipologia indicata dalla tabella di valutazione titoli.

Invero, la tabella citata, al punto 2, lett. g), stabilisce che per la "partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti

qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003): in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10".

b) Inoltre, la ricorrente ha dichiarato il Corso IRSEF-IRSED sul profilo professionale del dirigente scolastico, frequentato a Napoli dal 19/01/2011 all'11/07/2011, della durata di 39 ore.

Ebbene, tale corso è stato tenuto dall'Ente di Formazione IRSEF-IRSED (soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n. 177/2000 e O.M. 90/2003, nonché dal CCNL 2006-2009 comparto Scuola).

In particolare si tratta di un corso di formazione per la preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici che ha sviluppato le principali tematiche della dirigenza scolastica.

Da ciò ne consegue che si tratta di un corso strettamente inerente ai temi *"riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome"*, così come previsto dalla tabella di valutazione titoli.

Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente, per complessivi **punti 0,20**.

Da quanto detto, appare evidente che, nella fattispecie, in esame è stata palesemente violata la tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e vanno, quindi, annullati.

Invero, di fronte alla situazione testé rappresentata, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Come visto, infatti, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati,

sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà"* (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 8,90 per titoli culturali.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI

POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 431, con punti 70,20.

Tuttavia, nella premessa del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, si riferisce che "l'art. 17 co. 1 bis, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in l. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale *"le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*.

Pertanto, le graduatorie di merito del concorso in esame, trasformate in graduatorie ad esaurimento, saranno utilizzate per la copertura di tutti i posti che si dovessero rendere vacanti e disponibili, oltre a quelli già previsti dal bando concorso.

Ora, se si considera che i posti inizialmente messi a concorso per la regione Campania erano in numero pari a 224 e che al ricorrente con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, si collocherebbe al posto al posto n.

377, con punti 71,30, appare evidente la stessa avrebbe maggiori possibilità di essere assunta nel ruolo di Dirigente Scolastico.

Oltretutto, occorre aggiungere che, a quanto è dato sapere, anche altri candidati hanno presentato ricorso per la mancata valutazione di alcuni titoli. Da ciò ne consegue che laddove tali ricorsi venissero accolti, la ricorrente potrebbe perdere posizione in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 747 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76691038945-3 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015;

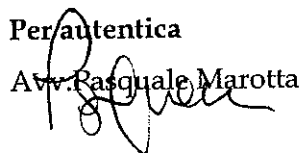
2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76691038941-9 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015;

3) Sig.ra Spadaccio Antonella, Via Mezza Appia n. 95/Bis - 81043 - Capua (CE) - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76691038931-7_ spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015 ;

4) Sig.ra Caterini Lissella, Via Pennini n. 22 - 83100 - Avellino - a mezzo del servizio postale con racc.ar n_76691038930-6_ spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015 ;

Per autenticazione

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale

